



COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - ENTRATE

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E SII.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - ENTRATE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1584 del 05/09/2025 il Comune di Taormina ha indetto una manifestazione di interesse, rivolta essenzialmente ad avvocati e studi professionali, con il fine di individuare il professionista al quale conferire l'incarico di assistenza legale dell'ente in materia di contenzioso tributario e SII e supporto specialistico-giuridico per 12 mesi, entro il limite di spesa di euro 55.000,00 annue, oltre iva, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, approvando lo schema di avviso di manifestazione di interesse, lo schema di domanda e lo schema di convenzione parti integranti e sostanziali della stessa;
- il punteggio da attribuire al candidato era basato su un n. 6 criteri, per un totale complessivo di 60 punti;
- sono pervenute candidature anche da parte di costituende RTP, nonostante la manifestazione di interesse non ne prevedesse la partecipazione, poichè essenzialmente rivolta ad avvocati e studi professionali;
- in ragione di quanto sopra esposto, pur ammettendo la partecipazione delle costituende RTP, i punteggi conseguiti dai singoli componenti delle stesse non sono stati sommati tra di loro, ma valutati singolarmente, al fine di non tradire la ratio della manifestazione di interesse e le sue intenzioni originarie;

Visto il ricorso R.G. n. 2257 del 2025, proposto da Riccardo Schininà, quale mandatario del costituendo RTP, Angelo Frediani, Michele Mauro, Alfio Mario Gambino, Vito Giangreco e Andrea Casella, quali mandanti del costituendo RTP, rappresentati e difesi dal primo, tendente all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1816 del 13.10.2025 con la quale il Comune di Taormina, ha determinato, in relazione alla candidatura del RTP ricorrente, la mancata attribuzione del punteggio perché *"dalla candidatura presentata dall'Avv. Schininà mandatario della RTP assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 45812 del 16.09.2025*

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

non si rilevavano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato componente della RTP, e quindi, non valutabili singolarmente, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio", concludendo il procedimento amministrativo per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico di assistenza legale, avviato con la manifestazione di interesse;

Richiamata la sentenza del TAR Sicilia sez Catania n. 40/2026, pubblicata il 07.01.2026 nel giudizio R.G. 02257/2025 di accoglimento del ricorso proposto dalla RTP Schininà, disponendo il rinvio alla stazione appaltante per l'attribuzione dei relativi punteggi in capo alla ricorrente RTP;

Atteso che il TAR partendo dalla norma generale c. 11 del D.Lgs n.36/2023: *"I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali".* Detto principio deve, peraltro, ritenersi applicabile anche nel caso di affidamento di servizi legali in quanto compatibile con il carattere personale della professione forense - ricavabile dall'art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012, secondo cui *"l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale*, ha affermato che in mancanza nell'avviso di gara di specifiche previsioni che imponessero, con riguardo alla partecipazione da parte dei RTP, la valutazione individuale dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo ai singoli avvocati designati come esecutori, non possano che trovare applicazione i principi generali del codice dei contratti pubblici in materia di raggruppamenti ed in particolare, quello della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale contenuto nell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, nella misura in cui si tengano distinti i requisiti di *"idoneità professionale"*, i quali devono essere posseduti individualmente da ciascun componente, dai requisiti di *"capacità tecnico-professionale"* che possono essere per l'appunto posseduti cumulativamente dal raggruppamento;

Atteso che con nota del 15.01.2026 prot.n. 2653 il Segretario generale oltre ad invocare i *"principi generali del codice dei contratti pubblici in materia di raggruppamenti ed in particolare, quello della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale contenuto nell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023* ai quali la stazione appaltante dovrà uniformarsi, ha espressamente sottolineato che gli stessi vanno applicati non soltanto in favore del ricorrente, ma anche in favore degli altri concorrenti partecipati alla gara, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori analoghi contenziosi. Il Segretario è del parere che, nell'eventualità di un ex aequo tra i partecipanti alla procedura selettiva in argomento, la stazione appaltante possa decidere di procedere direttamente al sorteggio, in ragione della opportunità di valorizzare maggiormente le esigenze di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità, soprattutto nella eventualità che le

offerte dei concorrenti ex aequo ottengano il massimo punteggio conseguibile, potendo ritenersi sostanzialmente raggiunti gli obiettivi della stazione appaltante del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

RENDE NOTO

CHE in data 02.02.2026, alle ore 10:00 e seguenti, nella stanza del Segretario Generale, sita in Taormina, presso il palazzo municipale, la Scrivente, n.q. di RUP, alla presenza di n. 2 testimoni, il Segretario generale Dott. Giuseppe Bartorilla e la Dott.ssa Domenica La Ianca, procederà alla valutazione delle offerte di cui alla procedura in oggetto, tenuto conto dei principi statuiti dal TAR SICILIA, SEZ CT a mezzo della Sentenza n. 40/2026, pubblicata il 07.01.2026 di cui sopra e della nota del Segretario Generale citata in premessa.

Taormina li_26.01.2026

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Entrate
(Dott.ssa Angela La Torre)**